

dai quali risulta che venne proclamato deputato a primo scrutinio il D. Eleonoro Pasini, sebbene non rimanesse bene determinato il numero dei votanti, non avendo voluto gli uffici elettorali prendere risoluzioni sopra ventinove schede allegate ai verbali come dubbie o contestate.

« Prese in esame queste schede, parve alla Giunta evidente che *dieci* fossero nulle, *tre* disperse, che *nove* dovessero computarsi a favore del Pasini e *sette* a favore del D. Antonio Toaldi, suo competitore ;

« Ritenuto che gli elettori iscritti ascendono a 871 ; che i voti validi devono essere definitivamente portati a 685 ; che il Pasini ne ottenne 352 e 322 il Toaldi, mentre 11 andarono dispersi ;

« Ritenuto che, avendo il Pasini riunito a suo favore le due maggioranze richieste dall'articolo 91 della legge elettorale, egli fu senza dubbio eletto deputato alla prima votazione, e che non occorre più indagare se altri sei voti, considerati dagli uffici come dispersi, dovessero a lui essere attribuiti ;

« Considerando che le operazioni elettorali appaiono regolari, nè può viziare il fatto che gli scrutatori della sezione principale, ignorando il disposto dell'articolo 95, non intervennero alla redazione del verbale riassuntivo, mentre consta che questo verbale fu esteso dai presidenti in presenza di molti elettori e in perfetta conformità ai verbali delle sezioni, le cui dichiarazioni non avrebbero potuto i detti scrutatori modificare o correggere nel verbale riassuntivo ;

« Viste le dichiarazioni 11 e 18 novembre, dalle quali apparisce che sei individui indicati come elettori avrebbero ricevuto mancie o gratificazioni per dare il loro voto al Pasini ;

« Considerando che, nel presentare queste dichiarazioni, non si afferma che la corruzione avesse potuto estendersi oltre i casi denunziati ;

« Considerando essere fuori di controversia che la persona dell'eletto rimase estranea a cotesti atti ;

« Considerando che, ove pure si voglia prescindere dall'esaminarne l'attendibilità, e si ammettano senz'altro per veri, essi non potevano avere alcuna influenza sull'esito definitivo della votazione, imperocchè il Pasini rimane eletto, se anche gli si tolgano sei voti ;

« Considerando che atti simili devono essere verificati per fare luogo al procedimento di legge ;

« Per questi motivi, a maggioranza di voti, conchiude perchè la Camera convalidi l'elezione del collegio di Schio ed invii gli atti all'autorità giudiziaria.

« Li 8 dicembre 1874. »

Pongo ai voti le conclusioni della Giunta, che

sono per la convalidazione dell'elezione del collegio di Schio nella persona dell'onorevole Eleonoro Pasini, rinviando gli atti al potere giudiziario per gli effetti di ragione.

(La Camera approva.)

#### PRESENTAZIONE DI UNO SCHEMA DI LEGGE.

VISCONTI-VENOSTA, *ministro per gli affari esteri*. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per autorizzare il Governo a dare esecuzione ad una convenzione fra l'Italia e il Belgio per lo scambio delle cartoline postali. (V. *Stampato*, n° 35.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro per gli affari esteri della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

#### VOTAZIONE DI UNO SCHEMA DI LEGGE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per la leva marittima dell'anno 1875 sulla classe del 1854.

(Si dà lettura del progetto di legge.)

La discussione generale è aperta.

Se nessuno chiede di parlare, si passerà alla discussione degli articoli.

##### Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire la leva marittima dell'anno 1875 sulla classe dei nati nel 1854.

Il primo contingente di questa leva è fissato a 2000 uomini.

(È approvato.)

##### Art. 2.

Sono mantenute in vigore, quanto all'esenzione dei fratelli consanguinei di cui agli articoli 56, 57 e 58 della legge 18 agosto 1871, n° 427 (serie 2<sup>a</sup>), anche le esclusioni ed eccezioni stabilite dalla legge 28 luglio 1861, n° 305, agli articoli 47, 48 e 49 per ciò che riguarda gli assoldati, i surrogati ordinari e i dispensati.

Questa disposizione avrà vigore e sarà applicata anche nelle leve successive.

Qui v'è un'aggiunta.

L'onorevole ministro della marina accetta l'aggiunta?

DI SAINT-BON, *ministro per la marina*. L'accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato.)